

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROSSI DI MONTELERA**

Presentata il 24 luglio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei
Corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, sono sorte profonde diversità di interpretazione tra l'Amministrazione, che ha dato alla legge applicazione ed effetti restrittivi, e gli interessati che ne invocano il carattere estensivo.

In particolare, l'oggetto del contenzioso riguarda l'articolo 1-*bis* che stabilisce quanto segue:

« Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio permanente, a domanda, ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che

agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio... ».

Per dirimere in proposito ogni motivo di dubbio e del contendere occorrerebbe chiarire quali sono gli effetti e quali i soggetti del suddetto disposto. Ossia bisognerebbe precisare se:

1) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita debbano essere rideterminati al raggiungimento dei limiti di età:

2) tale beneficio sia rivolto indistintamente a tutti gli ufficiali, di cui agli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che hanno lasciato il servizio prima o dopo l'emanazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allo scopo di fornire i necessari elementi di giudizio si richiamano di seguito i principali termini della questione.

Agli inizi degli anni '70 l'Amministrazione della Difesa, dovendo provvedere all'attuazione dell'articolo 6-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, a seguito dell'imposizione da parte del Tesoro che esigeva un numero chiuso per la « dirigenza militare », in analogia a quanto stabilito per la « dirigenza civile », si è trovata nella necessità di fare una scelta: o sacrificare l'efficienza delle Forze armate modificando la legge sull'avanzamento degli ufficiali che prevede un numero fisso di promozioni annuali necessarie per assicurare la peculiare esigenza del rinnovamento dei quadri, o sacrificare parte degli ufficiali.

La scelta fu nel secondo senso.

Tale scelta si è concretizzata con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, che negli articoli 7 e 17 così dispone:

Articolo 7. — « Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale o colonnello, saranno eliminate con collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine: ... (*omissis*).

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai 4/5 del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dai limiti di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente.

In tale caso ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi, intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e quella del

raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante (*omissis*).

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

Articolo 17. — « Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguita la promozione nella posizione « a disposizione » o che la conseguano in applicazione alle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione « a disposizione ». Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4 quinti degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8 (*omissis*).

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978.

In tal caso all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

Dalla lettura dei surriportati articoli appare evidente a quale grande sacrificio

e a quale ingiusto trattamento, con rilevante danno economico, siano stati sottoposti gli ufficiali che, senza alcun demerito e pur dichiarati idonei al grado superiore, hanno avuto la disgrazia di non rientrare nel ristretto numero di promozioni previsto dalla legge.

Né poteva essere motivo di conforto l'abbuono di « tanti anni di servizio » quanti ne rimanevano per il raggiungimento dei limiti di età, dato che nella generalità dei casi la concessione risultava poco influente ai fini del trattamento pensionistico, poiché la maggior parte del personale aveva già raggiunto il limite massimo di servizio pensionabile.

Di fronte all'ondata di malumori, risentimenti e appelli per l'ingiusto trattamento riservato ad una categoria di benemeriti servitori dello Stato (molti dei quali ex combattenti), il legislatore ha voluto certamente porre riparo con la legge n. 52 operando in due sensi:

nei confronti degli ufficiali collocati in aspettativa, assicurando loro un trattamento economico non inferiore a quello di quiescenza (ed elevando di conseguenza lo stipendio e le varie indennità da 4 quinti a 9 decimi);

nei confronti dei suddetti e di tutti quelli collocati a domanda (prima e dopo l'emanazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52), assicurando ad entrambi il trattamento pensionistico che gli stessi avrebbero percepito qualora fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età.

Una diversa interpretazione vanificherebbe nello spirito e nella sostanza gli indubbi intendimenti di equità del legislatore che certamente non avrà voluto aggiungere al danno morale (mancato avanzamento e licenziamento) anche il danno materiale (perdita economica), né fare discriminazioni privilegiate tra di essi, in ossequio al principio costituzionale di parità di trattamento economico tra soggetti aventi gli stessi titoli e diritti e quindi la stessa posizione giuridica (in quanto appartenenti alla stessa legge 10 dicembre 1973, n. 804).

Non sembra, pertanto, poterci essere ombra di dubbio che il beneficio economico concesso loro consista nell'assicurare il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età ossia calcolati sulla base degli assegni spettanti, sotto tale data, ai pari grado e anzianità. E non limitati al solo computo degli scatti biennali, poiché la stessa legge dice chiaramente « compresi » gli scatti biennali...

Né può essere obiettato che la norma per le liquidazioni delle pensioni prevede che esse vengano liquidate sulla base dell'ultimo stipendio, perché la legge 19 febbraio 1979, n. 52, è evidentemente una deroga alla norma, quale beneficio compensativo di altri svantaggi. Deroga, per altro, espressa nella sostanza della suddetta legge e già applicata per gli scatti biennali.

Né, infine, può essere fatta discriminazione alcuna tra il personale che è stato collocato a domanda in ausiliaria prima della emanazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, sia perché i soggetti appartengono allo stesso programma di sfollamento, stabilito dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sia perché la legge n. 52 è integrativa e non sostitutiva della legge n. 804, dandone pertanto completezza e continuità.

A conforto del suesposto convincimento valga quanto precisato e disposto dal ministro della difesa *pro tempore* con la lettera 13778/1/4-2-27/78 del 30 aprile 1979 in cui è detto testualmente: « Dispongo che nessuna particolare differenza di requisiti dovrà esserci tra gli ufficiali che, nello stesso programma di sfollamento, stabilito dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono stati collocati in ausiliaria, a domanda, prima del 22 febbraio 1979 e quelli che lo sono stati dopo tale data ».

Nonostante queste argomentazioni ed autorevoli interpretazioni, l'Amministrazione continua ad operare in senso restrittivo non aderendo alle istanze degli interessati. Per queste ragioni ci sembra opportuno presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1-*bis* della legge 19 febbraio 1979, n. 52, deve essere interpretato nel senso che a tutti gli ufficiali che, prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano cessati sia dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri (ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804), sia dal servizio permanente a domanda (ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge) competono, al raggiungimento dei limiti di età ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e la indennità di buonuscita, calcolati sulla base degli assegni che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali, gli eventuali passaggi di classe di stipendio e gli eventuali miglioramenti del trattamento di attività;

b) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.